



**Federazione
Unitaria
Lavoratori**



SETTORE: Pensionati



Viale Trieste, 163, p.8 – 09123 CAGLIARI - ☎ 070/6062000 📠 070/6065995 📞 3491427281
Prot. 70

Cagliari 10 dicembre 2007

- **On.li Presidenti Gruppi politici**
Consiglio Regionale
S E D I

Oggetto: FITQ – Ripristino ex art.13-L.R.n.15/65 – Liquidazioni indennità strutture organizzative (Direzioni, Servizi, Settori, Incarichi alta professionalità ricerca e studio) – Iscrizione personale escluso -.

Con la presente, questa Organizzazione Sindacale intende porre all'attenzione delle SS.LL. le problematiche in oggetto.

- **Ripristino ex art.13-L.R.n.15/65** – come noto, con la L.R.n.7 del 2005 (Finanziaria 2005) precisamente con l'art.20, comma 2, si è disposta l'abrogazione dell'art.13 della legge regionale n.15 del 1965 (istitutiva del FITQ). A questa O.S. resta sconosciuta la motivazione di tale decisione, atteso che la norma non aveva mai creato problemi di applicazione né aveva comportato eccessivi oneri finanziari per il Fondo. Si può anzi affermare che ancora meno è comprensibile il motivo, se si tiene conto che le cessazioni dal servizio sono ormai strettamente legate a vincoli minimi di anzianità di servizio e età di gran lunga più elevati rispetto agli anni decorsi, e quindi con quote di integrazione assai inferiori a quelle precedentemente erogate, quando era possibile essere collocati in quiescenza già con 25 anni di servizio. Si chiede perciò il ripristino della disposizione, tenuto anche conto che a livello nazionale il dibattito è aperto e riguarda proprio la possibilità di prevedere l'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale dei rinnovi contrattuali.
- **Liquidazioni indennità incarichi di strutture organizzative** – contrariamente a quanto si è detto per la norma del punto precedente, la liquidazione delle indennità in argomento grava pesantemente sui bilanci del Fondo, soprattutto perché sempre più frequentemente vengono conferiti incarichi a persone prossime alla pensione. Nella sostanza, si verifica che ad un dipendente venga conferito un incarico 3-4 mesi prima della pensione e venga liquidata la quota dell'indennità per tutto il periodo di servizio (minimo 35 anni). Es. indennità mensile di € 700,00, liquidazione di € 700,00 X 35 = € 24.500,00. Per quanto detto, pare opportuno alla scrivente voler disporre – legislativamente – che la predetta indennità compete in misura strettamente rapportata alle annualità di percezione. Questa scelta può comportare un risparmio annuo per il FITQ nell'ordine dei due-tre milioni di euro annui. Occorre inoltre considerare che appare facilmente prevedibile che l'assegnazione degli incarichi continui a riguardare in maggior misura i dipendenti con più elevata anzianità di servizio, alimentando così il meccanismo descritto. E' necessario perciò introdurre il correttivo proposto.
- **Iscrizione personale escluso** – sull'argomento, occorre evidenziare la grave sperequazione in atto nei confronti di circa 400 dipendenti non iscritti al FITQ. L'impegno alla riforma del FITQ è stato previsto già nella legge regionale n.51 del 1978, e nonostante questo vi è personale assunto dopo tale data escluso dai benefici erogati dal Fondo. Occorre anche evidenziare che nel 2000 l'amministrazione regionale ha regolarizzato parte del personale escluso, e resta da definire la situazione di un ridotto numero di dipendenti, stimato come già detto in circa 400. Questa O.S. chiede quindi la predisposizione di una specifica norma per l'iscrizione al FITQ di questi lavoratori nella considerazione anche che per quanto detto nel punto precedente, l'iscrizione di questi dipendenti può essere compensata con i predetti risparmi.

Distinti saluti

LA SEGRETERIA
(Antonio Fogarizzu – Paolo Leo)